



CRAL-Unibs

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

dell' Università di Brescia

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
PREMESSE**

Il Circolo Ricreativo Aziendale Università degli Studi di Brescia, denominato CRAL-Unibs, promotore delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali a favore dei propri soci, è un'associazione di persone disciplinate dallo Statuto, dal presente Regolamento attuativo e da altri regolamenti.

SOCI

Art. 1

Sono soci del CRAL-Unibs tutti coloro che, dopo essere stati ammessi all'associazione secondo l'apposito regolamento di ammissione, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'appartenenza al CRAL-Unibs comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.

Qualora il socio decaduto ai sensi dell'articolo 6 dello statuto ritenga di poter essere riammesso all'associazione deve presentare nuovamente la domanda di ammissione.

La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dallo Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione né della quota associativa né delle eventuali quote versate per le singole attività/manifestazioni.

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Art. 2

La domanda di ammissione all'associazione dovrà essere presentata entro il 30 Giugno di ogni anno al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo predispone un modulo di domanda di ammissione.

L'aspirante che deve essere compilato in ogni sua parte dagli aspiranti.

Ogni domanda deve essere presentata sull'apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 3

L'importo della quota associativa sarà stabilito con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 4

Il Consiglio Direttivo è composto secondo quanto stabilito dall'articolo 14 dello Statuto a norma del seguente Regolamento elettorale.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale in vigore al momento delle elezioni.

ELEZIONI

Art. 5

Le elezioni debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni; il Consiglio Direttivo ne dà ampia pubblicità mediante comunicazione via posta elettronica, pagina web sul sito dell'associazione e affissione di manifesti nelle sedi dell'Università degli Studi di Brescia.

Apposita Commissione elettorale composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, verifica l'elenco dei Soci e il diritto di voto, predispone le schede elettorali e nomina gli scrutatori il cui numero non può essere inferiore a tre per ogni seggio.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto e si svolgono nel seguente modo:



CRAL-Unibs

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

dell' Università di Brescia

- a) sono eleggibili soltanto i Soci iscritti alla associazione entro il 31 Dicembre dell'anno precedente e in regola con il pagamento della quota associativa annuale per quello in cui hanno luogo le elezioni.
- b) hanno diritto al voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa annuale per l'anno in cui hanno luogo le elezioni.
- c) le candidature devono essere depositate presso la Commissione elettorale a disposizione dei Soci, almeno 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- d) per ragioni logistiche il Consiglio Direttivo può costituire, un seggio nella sede presso cui e' convocata l'assemblea dei Soci, presso le varie strutture universitarie o prevedere un seggio itinerante. Tutte le operazioni inerenti le votazioni sono svolte a cura della Commissione elettorale;
- e) le votazioni si svolgono nei luoghi, giorni e orari indicati dalla Commissione elettorale;
- f) ogni Socio può esprimere quattro preferenze per il Consiglio Direttivo ed una sola preferenza per il Collegio dei sindaci revisori e quello dei Garanti;
- g) Non sono ammesse le deleghe.
- h) terminata la consultazione elettorale, la Commissione elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza dei Soci i risultati definitivi.
- i) Sono eletti e formano il consiglio direttivo i soci che ricevono il maggior numero dei voti validi espressi.
- j) Le elezioni solo valide qualunque sia il quorum raggiunto.

Il Consiglio Direttivo, come stabilito dallo Statuto dura in carica 3(tre) anni.

Le elezioni possono essere in ogni caso anticipate per i seguenti motivi:

- k) dimissioni motivate di un numero di componenti uguale o superiore alla metà dei componenti più uno;
- l) mozione di sfiducia scritta e motivata da due terzi dei Soci effettivi.

I membri del Consiglio direttivo come previsto dallo Statuto sono al massimo 10 e tra questi dovranno essere nominate le seguenti cariche istituzionali:

- m) Presidente;
- n) Vice-presidente;
- o) Segretario;
- p) Tesoriere
- q) Consiglieri;

Con le medesime regole vengono eletti il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Garanti.

Modifiche Regolamento

Art. 6

Il presente regolamento, può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Disposizione Finale

Art. 7

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 17 Gennaio 2005 ed è immediatamente esecutivo.